

**Delega al Governo per il  
recepimento delle direttive  
europee e l'attuazione di  
altri atti dell'Unione europea  
- Legge di delegazione  
europea 2024**

**DDL 1258/S**

**novembre 2024**

## Premessa

Nel contesto della salute e sicurezza sul lavoro, il DDL di delegazione europea 2024 include, tra le direttive da recepire senza necessità di ulteriori criteri e principi oltre quelli già stabiliti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, la Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, emanata il 22 novembre 2023. Tale direttiva apporta modifiche alla direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante l'attività lavorativa.

L'Ance, anche attraverso la federazione europea di settore - FIEC, ha seguito il lungo *iter* legislativo, ritenendo prioritario tutelare la salute e della sicurezza dei lavoratori, soprattutto in considerazione delle gravi conseguenze che l'esposizione all'amianto comporta.

Il testo della Direttiva (UE) 2023/2668 introduce modifiche significative, alcune delle quali potrebbero sollevare potenziali criticità nel processo di adeguamento delle imprese alle nuove norme e ai nuovi limiti di esposizione professionale.

## “Dual Model”

In primo luogo, è stato, infatti, adottato un nuovo modello denominato “*Dual Model*” sulla base del quale, fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm<sup>3</sup>, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore.

Entro il 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a:

- a) 0,01 fibre per cm<sup>3</sup>, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore;
- b) 0,002 fibre per cm<sup>3</sup>, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore.

La direttiva stabilisce che la scelta del valore limite, a partire dal 21 dicembre 2029, è rimandata agli Stati Membri.

L'introduzione di valori limite più restrittivi, mirati a garantire una maggiore tutela della salute dei lavoratori, rappresenta un passo importante verso ambienti di lavoro più sicuri. Tuttavia, tali misure potrebbero comportare alcune difficoltà operative per le imprese, specialmente in considerazione dell'eventualità che la Commissione Europea richieda una futura ulteriore riduzione dei valori limite.

A ciò si aggiunge l'obbligo di adozione di una nuova metodologia di misurazione dell'amianto, ossia della microscopia elettronica che sostituisce

una metodologia largamente diffusa in Italia, caratterizzata da costi contenuti e facilità di esecuzione, ossia la microscopia ottica.

Il rispetto dei predetti nuovi obblighi comporterà un considerevole aumento dei costi e richiederà alle imprese un tempo necessario per adattarsi alle nuove modalità.

### **Microscopia elettronica**

Si ritiene, pertanto, fondamentale prevedere misure *ad hoc* a sostegno di questa importante transizione, anche in linea con quanto riportato all'articolo 22-bis della direttiva che stabilisce che la Commissione fornisca un adeguato sostegno tecnico ai datori di lavoro ed informazioni sui pertinenti Fondi dell'Unione con l'obiettivo di aiutare gli Stati Membri a utilizzarli al meglio e a facilitarne l'accesso alle PMI.

### **Fondi *ad hoc***

Si auspica, pertanto, che, su tali aspetti, in fase di recepimento, le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale vengano consultate dal competente Ministero.

Si intende, infatti, evitare che le imprese prive di scrupoli, incapaci di rispettare i valori limite di esposizione professionale, scelgano deliberatamente di ignorare gli obblighi, affrontando il problema amianto in modo non conforme alle normative, con conseguenti rischi per la salute dei lavoratori.

Inoltre, l'articolo 11 della nuova direttiva stabilisce che, prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione in locali costruiti precedentemente all'entrata in vigore del divieto di utilizzo dell'amianto, i datori di lavoro adottino ogni misura volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, in particolare chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro garantisce l'esame della presenza di materiali contenenti amianto da parte di un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e ottiene il risultato di tale esame prima dell'inizio dei lavori.

### **Datori di lavoro e committenti dei lavori ai sensi del TUSL**

Si fa presente a tal proposito che, nell'ambito del Titolo IV del TUSL sui cantieri temporanei o mobili, il committente dei lavori (inteso come soggetto per conto del quale l'opera privata o pubblica viene realizzata), per il tramite del coordinatore per la progettazione, redige il piano di sicurezza e coordinamento che riporta tra l'altro, una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area e all'organizzazione del cantiere. Il committente è, quindi, il soggetto che conosce l'area e individua i rischi concreti.

Alla luce di tale disposizione, nel processo di recepimento della direttiva, si dovrà tener conto del fatto che il committente dei lavori di cui al Titolo IV del TUSL è il soggetto deputato ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, a prescindere dal fatto che possa essere datore di lavoro.

Con riferimento, poi, all'operatore qualificato, si ritiene necessario individuare tale figura tra soggetti esperti già previsti nell'ambito della legislazione nazionale e tecnica.

### **Operatore qualificato**

La direttiva introduce, infine, un nuovo allegato che definisce i requisiti minimi in materia di formazione, inclusi la frequenza, la durata, le caratteristiche del formatore, i contenuti del certificato di formazione, gli elementi della formazione teorica e pratica. In questo contesto, si auspica che il recepimento avvenga in conformità con la normativa in materia di salute e sicurezza contenuta nel TUSL e negli Accordi Stato-Regioni.

### **Formazione**

Inoltre, si ritiene di fondamentale importanza individuare, tra i soggetti formatori, il Formedil, Ente Unico Formazione e Sicurezza, in qualità di organismo paritetico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ee) del TUSL, costituito dall'Ance e dalle altre organizzazioni datoriali, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Clai Edilizia, Fiae Casartigiani, Legacoop produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, Confapi Aniem e dalle organizzazioni Sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, nonché le sue articolazioni territoriali.